



**REGIONE
PUGLIA**



CONVENZIONE

per lo svolgimento di attività di accompagnamento alla creazione di impresa

Avviso Selezione Factory

(Elenco soggetti idonei approvati con D.D. n. xxxx del xxxxxxxxxxxx)

TRA

La **AGENZIA REGIONALE PER LE TECNOLOGIE E L'INNOVAZIONE**, in sigla ARTI, in qualità di Organismo Intermedio, c.f. n. 06365770723, Via Giulio Petroni n. 15/F, BARI, nella persona del Dirigente, Dott...

E

Il **SOGGETTO ATTUATORE** ***** , c.f. n. ***** , via ***** n. ***** in ***** , nella persona di **** , nato a ***** il ***** , intervenuto in qualità di capofila delcome da scrittura privata autenticata trasmetta e agli atti dell'Organismo Intermedio – ARTI, costituito dai seguenti soggetti:

- 1) DENOMINAZIONE ENTE, TIPOLOGIA ENTE, codice fiscaleP.iva..... con sede legale in Via _____ N° _____ C.A.P. _____
- 2) DENOMINAZIONE ENTE, TIPOLOGIA ENTE, codice fiscaleP.iva..... con sede legale in Via _____ N° _____ C.A.P. _____
- n)

PREMESSO

- che il capofila dichiara la veridicità dei dati sopra riportati ed indica - ai fini di tutte le comunicazioni relative al presente affidamento - il seguente indirizzo di posta elettronica certificata PEC o posta elettronica qualificata
- che l'Organismo Intermedio ha approvato, con proprio atto n. xxx del xxxxxxxx, pubblicato nel BURP n. xxxxx del xxxxxxxxxxxxxxxxx, l'elenco dei soggetti idonei in esito all'Avviso Pubblico "Selezione Factory";
- che il Soggetto Attuatore conosce ed accetta tutte le prescrizioni contenute nell'Avviso.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto

Il Soggetto Attuatore si impegna ad attivare e realizzare percorsi strutturati di accompagnamento all'imprenditorialità che consentano ai destinatari, cioè gli aspiranti imprenditori innovativi associati in Team, di affrontare il passaggio "critico" dalla business idea verso un progetto d'impresa vero e proprio e verso l'eventuale costituzione della startup. Il

soggetto attuatore garantisce il regolare svolgimento delle attività progettuali previste nel Programma degli Interventi triennale, impegnandosi ad osservare la normativa comunitaria, statale e regionale. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione le parti fanno rinvio alla normativa vigente, nonché alle procedure di realizzazione delle operazioni (Piani di Attività).

Art. 2 - Programma degli Interventi triennali

L'attività assegnata consiste in n. 1 Programma degli Interventi triennale nell'Area prioritarie di Innovazione

- () Manifattura sostenibile
- () Salute dell'uomo e dell'ambiente
- () Comunità digitali, creative e inclusive.

Per Apl (Aree prioritarie di Innovazione) si intendono le tre Aree di Innovazione in cui la Regione Puglia ha manifestato la volontà di specializzarsi, così come evidenziato nell'ambito del documento "Strategia regionale per la ricerca e l'innovazione basata sulla Smart Specialization per il ciclo di programmazione 2014-2020", in vigore alla data di pubblicazione dell'Avviso.

Art. 3 – Articolazione del Programma degli Interventi triennale

Il Programma degli Interventi, elaborato e definito dal Soggetto Attuatore, prevede le seguenti attività:

- a. Screening: secondo quanto indicato nelle Linee Guide Operative si intende quella fase preliminare, a valle della selezione dei Team, nella quale si stabilisce il tipo di supporto da fornire ai Team stessi, nell'ottica della differenziazione del percorso di accompagnamento (vedi art. 4 e 5).
 - b. Sessioni comuni di accompagnamento (coaching).
 - c. Sessioni di accompagnamento dedicate ai singoli Team.
- Le attività di cui ai punti b) e c) costituiranno il Piano di Attività.

Art. 4 – Piano di Attività

In particolare, si evidenzia sin d'ora che il Piano di Attività rappresenta il piano di lavoro personalizzato con cui le Factory programmano l'espletamento dei servizi di accompagnamento in favore dei singoli Team. La presenza di sessioni comuni di accompagnamento suggerisce alla Factory di programmare con attenzione le attività per questa tipologia di sessione al fine di contemperare i fabbisogni di più Team, rispettando quanto previsto alla condizione 3 del paragrafo L) Modalità di determinazione dell'ammontare del contributo. Il Piano di Attività dovrà essere approvato dall'Organismo Intermedio **e, entro 60 giorni dall'approvazione**, sarà sottoscritto l'Atto Unilaterale d'Obbligo. Quest'ultimo documento conterrà i riferimenti ai Team che potranno attivare il percorso di accompagnamento ed il relativo valore del contributo che sarà erogato dall'Organismo Intermedio per PdA, secondo le specifiche condizioni che verranno riportate nell'atto stesso.

La metodologia di screening suggerita al Soggetto Attuatore prevede che i Team destinatari possano essere opportunamente suddivisi in tre aggregati che raggruppano progetti d'impresa diversi per dimensioni o per codice ATECO, ma appartenenti alla stessa Apl indicata nella strategia regionale "SMART Puglia 2020". In esito alla fase di screening di ogni Team, la Factory dovrà comunicare il Piano di Attività condiviso con il Team stesso, che definisce il percorso di accompagnamento. **Tale PdA dovrà essere approvato dall'Organismo Intermedio.**

Art. 5 – Management Board della Factory

Il Management Board della Factory è l'organo composto da referenti dei Soggetti aderenti alla Factory, con l'obbligo di almeno un referente del soggetto Capofila, e assume la funzione di

direzione, di coordinamento tecnico del Programma degli Interventi triennale e di interfaccia con l'Organismo Intermedio per ogni aspetto operativo previsto in attuazione sia dello stesso Pdl, sia dei PdA personalizzati, compreso il monitoraggio dei servizi erogati, dei processi e dei risultati. Le Factory potranno integrare e/o sostituire i membri del management Board originariamente individuati nel Pdl triennale, con nuovi Membri purché tali variazioni siano preventivamente comunicate ed approvate attraverso la procedura telematica prevista per l'intervento.

Art. 6 - Screening

L'attività di Screening deve essere realizzata attraverso colloqui dedicati ai singoli Team, ed è necessaria per stabilire il tipo di supporto da fornire ai Team stessi nell'ottica della differenziazione del percorso di accompagnamento. Il Soggetto Attuatore, dopo essere stato individuato dal team, deve dichiarare l'impegno ad avviare le attività di screening iniziale, trasmettendo il calendario dello Screening stesso (sedi fisiche, Esperti, date e orari) all'Organismo Intermedio. Al termine dello Screening, il Soggetto Attuatore deve formalizzare il relativo esito attraverso la stesura di una relazione per ciascun Team (max 15.000 caratteri, spazi inclusi e tabelle/immagini/figure escluse) inviando l'elaborato nella **piattaforma dedicata di Estrazione dei Talenti**. **Si precisa che la suddetta attività non prevede alcuna forma di rimborso, restando a totale carico della Factory.**

Art. 7 – Relazione

Il Soggetto Attuatore si impegna a predisporre una relazione finale annuale sulle attività realizzate, contenente gli esiti cumulati del monitoraggio (di tutti i percorsi erogati). In particolare, la relazione dovrà illustrare gli eventuali scostamenti tra la quantificazione ex ante degli indicatori, formalizzata nel Programma degli Interventi, e la loro misurazione a conclusione, analizzandone le cause. Tale relazione deve essere trasmessa all'Organismo Intermedio entro 60 (sessanta) giorni dalla data di chiusura della prima annualità (ovvero dopo un anno dalla data di avvio delle attività relative al primo Team supportato dal punto di vista cronologico) tramite procedura telematica sulla **piattaforma di Estrazione dei Talenti**. **La mancata presentazione delle Relazione costituisce motivo di esclusione della Factory dall'elenco dei soggetti idonei ad operare per l'attuazione delle attività del presente intervento.**

Art. 8 – Variazione componenti Factory

Ogni modifica successiva alla costituzione della Factory, inerente alla composizione dei Soggetti partecipanti, dovrà essere preventivamente sottoposta all'approvazione dell'Organismo Intermedio. L'eventuale richiesta di sostituzione di un Partner della Factory dovrà assumere carattere di eccezionalità e la stessa deve discendere da gravi e conclamate difficoltà a proseguire la collaborazione con gli altri partner della Factory. In caso di mancata approvazione della modifica, la Factory non potrà dare seguito alla variazione proposta, pena l'esclusione dall'elenco dei raggruppamenti idonei ad operare per l'attuazione delle attività del presente Avviso.

Art. 9 – Variazione strutture della Factory

Il Soggetto Attuatore si impegna a richiedere formale autorizzazione all'Organismo Intermedio per le eventuali variazioni di rilievo, rispetto a quanto previsto nel Programma degli Interventi presentato. Infatti, il Soggetto Attuatore potrà integrare e/o sostituire:

- a) le sedi logistiche;
- b) le attrezzature;

c) i laboratori;
d) gli spazi per il networking, il co-working e la cross contamination, originariamente descritte con nuove dotazioni ritenute idonee e corrispondenti a quanto previsto in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - D.Lgs n. 81 del 09/04/2008 G.U.R.I. n. 101 del 30/04/2008 e s.m.i.), purché descritte e comunicate entro 10 giorni prima della data di avvio operativo delle dotazioni stesse tramite procedura telematica sulla **piattaforma di Estrazione dei Talenti**. Il Soggetto Attuatore non potrà affidare o delegare a terzi la realizzazione delle attività previste dal progetto, ad eccezione di servizi accessori o strumentali, pertanto le strutture indicate alle lett. a), c) e d) dovranno essere nella piena disponibilità dei soggetti che compongono la Factory stessa.

Art. 10 – Archiviazione

Il Soggetto Attuatore deve rispettare le modalità di archiviazione e conservazione dei documenti relativi all'operazione (in originale o su supporti comunemente accettati a norma) e indicare l'ubicazione della documentazione stessa, nonché rendere disponibile per ogni azione di verifica e controllo la documentazione relativa all'operazione finanziata, per almeno **tre anni dalla chiusura dell'intervento** a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese dell'operazione ex art. 140 del Reg. (UE) n. 1303/2013, ferme restando le disposizioni civilistiche e fiscali in materia di conservazione delle scritture contabili e relativa documentazione ferme restando le disposizioni civilistiche e fiscali in materia di conservazione delle scritture contabili e relativa documentazione;

Art. 11 – Gestione amministrativa ed operativa

Il Soggetto Capofila assumerà la funzione di coordinamento amministrativo, gestionale e di comunicazione per ogni attività riguardante la Factory, ferme restando le responsabilità singolari e solidali dei Soggetti che compongono la Factory stessa. Tutti i componenti della Factory dovranno rispettare la normativa in materia civilistica, fiscale, previdenziale, assistenziale e del lavoro, edilizia ed urbanistica, sulla salvaguardia dell'ambiente, nonché le disposizioni vigenti in materia di amministrazione, rendicontazione e finanza pubblica.

Inoltre, tutti i componenti della Factory dovranno applicare e rispettare le norme in materia di contrasto al lavoro non regolare (compresa la c.d. clausola sociale di cui all'articolo 1 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 28) e rispettare la normativa in tema pari opportunità nell'attuazione dell'operazione ove pertinente. Tutti i componenti si impegnano a retribuire il personale alle proprie dipendenze secondo il C.C.N.L. di appartenenza vigente, applicandolo in ogni suo istituto, fermo restando l'estraneità dell'Organismo Intermedio da qualsiasi responsabilità nei confronti di terzi per fatti o situazioni derivanti dall'attuazione dell'intervento.

Il Soggetto Capofila si impegna a sottoscrivere un accordo con i partner, che definisca la suddivisione delle attività progettuali, nonché le reciproche responsabilità, nel rispetto di quanto indicato nel documento di progetto.

Il Soggetto Capofila si impegna, inoltre, unitamente ai partner di progetto a tenere una contabilità separata e specifica per l'esecuzione delle parti progettuali di competenza, nonché si impegna a garantire il rispetto delle corrette procedure di gestione contabile interna e rendicontazione anche da parte dei singoli partner di progetto.

Esplicare tutte le procedure connesse all'attuazione del Pdl in conformità alla normativa nazionale e comunitaria vigente in materia di contratti pubblici per l'acquisizione di servizi, lavori e forniture

Art. 12 – Sottoscrizione Atto Unilaterale d'Obbligo e Gestione finanziaria del Soggetto Attuatore

I fondi previsti per l'intervento affidato, liquidati dall'Organismo Intermedio a favore del soggetto

attuatore, saranno accreditati sul conto corrente dedicato denominato "**Gestione attività – Avviso Selezione Factory**" acceso dal soggetto attuatore per il medesimo avviso pubblico presso il proprio istituto di credito.

I finanziamenti previsti dai successivi Atti Unilaterali d'Obbligo, devono essere utilizzati esclusivamente per far fronte alle spese rivenienti dalla gestione dell'attività affidata, e non possono, in particolare, essere utilizzati per il pagamento di passività pregresse, nonché essere utilizzati per storni tra finanziamenti assegnati.

Ai fini della sottoscrizione dell'Atto Unilaterale d'Obbligo è necessaria l'approvazione del Piano di Attività.

Inoltre, tutti i componenti della Factory dovranno rispettare il divieto di doppio finanziamento delle attività e mantenere la sussistenza dei requisiti di operatività in merito allo stato di insolvenza dei soggetto coinvolti nel raggruppamento.

ART. 13 - Controlli e verifiche

Il Soggetto attuatore si impegna a corrispondere, quale referente unico e in accordo con gli altri partner, alle richieste di chiarimenti, di informazioni e di documentazione che dovessero pervenire dall'Organismo Intermedio.

L'Organismo Intermedio si riserva il diritto di esercitare le opportune verifiche documentali di tipo desk e in loco allo scopo di controllare lo stato di attuazione delle attività, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dalla Factory stessa. Tali verifiche potranno comportare l'eventuale rideterminazione dell'ammontare del contributo da liquidare alla Factory e, se del caso, il recupero dei contributi erogati, anche mediante escussione delle eventuali garanzie fideiussorie presentate dalla Factory. In caso di inosservanza di norme imperative, ovvero di gravi violazioni di quanto previsto nella Convenzione e nell'Atto Unilaterale d'Obbligo, l'Organismo Intermedio potrà avviare il procedimento amministrativo volto all'esclusione della Factory dall'elenco Factory idonee per l'attuazione dei percorsi di accompagnamento.

ART. 14 - Risoluzione della Convenzione

Nel caso in cui il Soggetto attuatore non rispetti i termini, le condizioni e gli obblighi assunti con la presente convenzione, l'Organismo intermedio potrà avviare il procedimento amministrativo volto all'esclusione della Factory dall'elenco dei Soggetti idonei ad operare per l'attuazione dei percorsi di accompagnamento, nonché si riserva il diritto di risolvere la stessa secondo quanto previsto dall'art. 1453 del Codice Civile.

La presente Convenzione si intende comunque risolta qualora il Soggetto attuatore:

- a) utilizzi falsi documenti e/o attestazioni mendaci;
- b) destini il contributo concesso a scopi diversi rispetto a quelli previsti dalle attività progettuali;
- c) rinunci alla iscrizione nell'elenco delle Factory idonee;
- d) ometta, a seguito di ripetuti solleciti, l'invio della relazione finale annuale sulle attività realizzate ovvero ostacoli o non consenta l'espletamento delle opportune attività di controllo da parte dei soggetti preposti;
- e) ometta di fornire, in maniera tempestiva, informazioni su circostanze che ritardano ostacolano o rendano impossibile la realizzazione del progetto.

ART. 15 Trattamento dei dati personali e pubblicità

Tutti i dati personali saranno utilizzati dalla ARTI per soli fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni ai sensi del d.lgs.196/2003 e del Regolamento UE 679/2016. L'Organismo Intermedio ha facoltà di pubblicare, in qualsiasi forma e/o mezzo, incluso Internet, le seguenti informazioni: – il nome del Soggetto attuatore e dei partner di progetto, salvo i casi in cui la pubblicità leda uno o più diritti delle parti; – gli obiettivi del progetto oggetto della presente Convenzione; – l'importo ammesso a cofinanziamento e la

ripartizione del costo totale dell'operazione così come stabilito dal piano finanziario; – i report sullo stato dell'arte del progetto.

ART. 16 Oneri - Spese contrattuali

Le Parti danno atto che la presente convenzione sarà registrata in caso d'uso ai sensi del D.P.R. n. 131 del 26/4/1986. E' esente da bollo ai sensi dell'art. 90 Legge 289/2002 e s.m.i.

Art. 17 – Informazione e pubblicità delle attività

Con specifico riguardo alle attività di **Informazione e pubblicità delle attività inerenti l'intervento**, si invita il Soggetto attuatore ad attenersi perentoriamente a quanto disposto nelle regole e negli adempimenti in tema di "informazione e comunicazione" in attuazione e secondo le disposizioni comunitarie e regionali in materia indicate al Paragrafo P) dell'Avviso previste dagli artt. 115 e 116 del Regolamento (UE) 1303/2013 e dalla Determinazione Dirigenziale della Regione Puglia n. 6 del 15/01/2009, pubblicata sul BURP n. 13 del 22/01/2009. In particolare, il Soggetto Attuatore deve assicurarsi che i partecipanti al piano siano stati informati in merito al finanziamento del PO Puglia FESR FSE 2014/2020. Qualsiasi documento relativo all'attuazione del progetto, usato per il pubblico oppure per i partecipanti, deve contenere una dichiarazione da cui risulti che il progetto è stato realizzato grazie al Programma operativo finanziato dal FSE o dai fondi SIE.

Utilizzare la modulistica disponibile e la piattaforma disponibile al link diretto <https://estrazioneideitalenti.arti.puglia.it/>

Art. 18 – Termine di scadenza

La presente convenzione avrà validità fino al **31/12/2021**. Tale data costituisce termine ultimo e perentorio per la rendicontazione finale.

Art. 19 – Foro competente

Per eventuali controversie in ordine alla presente convenzione le parti dichiarano competente il Foro di Bari.

Letto confermato e sottoscritto.

Bari, _____

<p>Per Organismo Intermedio Dott. Francesco Addante <i>(firma digitale)</i></p>	<p>Per il SOGGETTO ATTUATORE Rappresentante Legale – Capofila Factory <i>(firma digitale)</i></p>
--	--